

Circolare n.4 VP/sa  
26 febbraio 2009

**REGISTRO IMPRESE – Società a responsabilità limitata (s.r.l.) – Nota Unioncamere riguardante l'art.16 del DL. 185/2008 (Decreto legge anticrisi) convertito nella Legge n.2/2009.**

### **PEC (posta elettronica certificata art. 16, comma 6)**

Come è noto, le società di nuova costituzione hanno l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica, purché basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio, della ricezione e garantiscano l'integrità del contenuto delle comunicazioni stesse e l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Le società già costituite alla data del 29/11/08 dovranno, invece, comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese entro 3 anni dall'entrata in vigore del Decreto Legge.

Sull'argomento la nota Unioncamere precisa che il Registro delle Imprese, laddove l'indirizzo indicato non sia di posta elettronica certificata, dovrà sospendere il procedimento di iscrizione, assegnando alla società un termine congruo per la regolarizzazione, in mancanza della quale l'iscrizione potrà rifiutarsi.

### **Cessione di quote s.r.l (art. 16, comma 10 bis)**

Per l'attuazione completa della norma che consente ai commercialisti di registrare fiscalmente e versare telematicamente l'imposta per gli atti di trasferimento di quote, si attende ancora l'emanazione del decreto dell'Agenzia delle Entrate sui termini e le modalità di esecuzione di tali adempimenti.

### **Abrogazione libro soci (art. 16, commi da 12-quater a 12-undecies)**

Si rammentano in breve le novità apportate al Codice Civile:

- viene abrogato il punto n. 1) del primo comma dell'art. 2478, per cui il libro soci nelle società a responsabilità limitata è abolito e con esso l'obbligo di presentare al Registro Imprese l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali unitamente al bilancio approvato;
- viene conseguentemente novellato l'art. 2470 in tema di efficacia e pubblicità del trasferimento delle partecipazioni societarie, prevedendo che in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali questo abbia effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto presso il Registro delle Imprese, anziché dall'iscrizione nel libro soci;
- i 30 giorni entro i quali gli amministratori devono depositare al Registro delle Imprese l'apposita dichiarazione di trasferimento dell'intera partecipazione in capo ad un unico socio o la dichiarazione di mutamento dello stesso decorrono dall'avvenuta variazione della compagine sociale, anziché dall'iscrizione nel libro soci;
- è altresì eliminato, ovviamente, l'obbligo di iscrizione nel libro dei soci dell'eventuale espropriazione di partecipazioni societarie;
- i tre anni durante i quali l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente per i versamenti ancora dovuti decorrono dall'iscrizione del trasferimento delle quote nel registro delle imprese.

Le nuove disposizioni di semplificazione si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione. Gli amministratori delle srl, entro tale termine, devono depositare presso il Registro Imprese un'apposita dichiarazione per integrare i dati in possesso della CCIAA con quelli del libro soci.

Pertanto, entro il 30 marzo 2009 spetta agli amministratori delle società a responsabilità limitata l'obbligo di inviare al Registro, in esenzione di bolli e diritti, l'apposita comunicazione contenente la compagine sociale nonché le ulteriori informazioni che, a seguito dell'abolizione del libro soci, devono essere acquisite nel Registro (quali il domicilio di ciascun socio ed i versamenti sulle singole quote).

Qualora si vada oltre il predetto termine, si perderà il beneficio dell'esenzione da bolli e diritti di segreteria e sarà applicata la sanzione prevista per la tardiva presentazione di istanze al registro Imprese.

In ordine alla modulistica, la nota Unioncamere - in attesa di una rivisitazione della stessa da parte del MISE - indica di utilizzare il modello B e l'intercalare S, con apposita indicazione nel quadro note che si tratta di "dichiarazione ai sensi dell'art.16 comma 12 undecies della legge n. 2/2009". Si ricorda che la dichiarazione può essere presentata esclusivamente per via telematica, in forza dell'obbligo fissato dall'art.31 comma 2 della L. 340/2000.

Quanto ai compiti del Registro delle imprese si precisa che questo è tenuto solo ad una verifica formale delle pratiche, come la corretta sottoscrizione digitale della dichiarazione da parte degli amministratori. Pertanto, compete ai soli amministratori la verifica sostanziale delle informazioni comunicate circa la rispondenza tra libro soci e nuova dichiarazione di allineamento al Registro.

La nota Unioncamere conclude evidenziando che il nuovo impianto normativo "fa emergere una nuova funzione del Registro, che va ben oltre la tipica funzione pubblicitaria ed informativa, in quanto *costitutiva* dello status di socio a tutti gli effetti nei confronti della società, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti amministrativi (ad esempio di intervento e voto) correlati alla titolarità della partecipazione".